

DOCUMENTO INFORMATIVO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE – Versione Base

ALD Automotive Italia Srl ha stipulato con la compagnia assicurativa Sogessur S.A. una polizza assicurativa (di seguito il Contratto di Assicurazione o Polizza) che offre una copertura per il rischio dell'assistenza giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti del conducente (di seguito il Conducente) qualora alla guida di un Veicolo Assicurato sia coinvolto in un incidente della circolazione stradale.

Il presente documento ha lo scopo di fornire al Conducente le principali informazioni sul Contratto di Assicurazione.

IMPRESA DI ASSICURAZIONE

L'impresa che presta la copertura assicurativa prevista nel Contratto di Assicurazione è SOGESSUR, una società per azioni con capitale sociale di Euro 33.825.000,00, sede legale in Tour D2 – 17 bis place des Reflets – 92919 Paris La Défense Cedex, iscritta nel Registro delle Imprese di Nanterre al n. 379846637, società regolamentata dal Codice delle Assicurazioni francese, operante per il tramite della sua filiale italiana con sede in Via Tiziano, 32, 20145 Milano, iscritta nell'appendice dell'Albo delle Imprese Assicuratrici dell'IVASS, Elenco I, con numero di registrazione I.00094, e al Registro Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi con CF e P.IVA n. 07420570967 (di seguito l'Assicuratore).

OGGETTO DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il Contratto di Assicurazione definisce i termini e le condizioni in base alle quali SOGESSUR - in conformità con la legge, i massimali e le condizioni definite nella polizza assicurativa - assicurerà il rischio dell'assistenza giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti del conducente autorizzato alla guida di un Veicolo Assicurato di proprietà di ALD Automotive Italia Srl.

SPESE ASSICURATE

L'Assicuratore assume a proprio carico, nei limiti del massimale di **€ 15.000 per sinistro, illimitato per anno**, e delle condizioni previste in Polizza, il rischio dell'assistenza giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia.

Vi rientrano le spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, l'Assicuratore assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in Polizza. L'importo anticipato dovrà essere restituito all'Assicuratore entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali l'Assicuratore conteggerà gli interessi al tasso legale corrente. In attesa del rimborso da parte dell'Assicurato, l'importo anticipato ridurrà la somma massima assicurata.

L'Assicuratore non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l'IVA sulle parcelle dei professionisti incaricati purché l'Assicurato non abbia la possibilità di detrarre tale imposta.

AMBITO DELL'ASSICURAZIONE

La copertura fornita dalla Contratto di Assicurazione riguarda la tutela dei diritti degli Assicurati, se, per eventi legati alla guida dei veicoli della Contraente:

- a) Sono sottoposti a procedimenti penali per delitto colposo o Contravvenzione.
- b) Debbono presentare ricorso avverso il provvedimento di sospensione della loro patente di guida, **adottato come conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato morte o lesioni a persona.**

ASSICURATI

Il Contratto di Assicurazione copre le persone fisiche autorizzate, dall'Utilizzatore o all'interno del contratto di noleggio a lungo termine, a guidare i veicoli della Contraente coperti dall'Assicurazione, che siano in possesso di idonea Patente di Guida per condurre il veicolo oggetto del noleggio.

Qualora il veicolo oggetto del contratto di noleggio a lungo termine venisse temporaneamente sostituito o non fosse temporaneamente disponibile, le garanzie previste dal Contratto di Assicurazione verranno prestate a favore della persona autorizzata alla guida di tale veicolo.

SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE

Inoltre, l'Assicuratore fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale per telefono nelle materie previste in Polizza, attivabile con le seguenti modalità:

posta: scrivendo a Servizio Sinistri – Acclaims via Gardini 75, 38121 Trento

telefono: 0461-270401

email: scrivendo a: tutelalegale.sogessur@acclaims.it

ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa:

- per vertenze e procedimenti derivanti dalla guida e/o proprietà di aerei ed imbarcazioni;
- vertenze di diritto civile nascenti da presunte inadempienze contrattuali proprie e/o di Controparte.

Inoltre la garanzia è esclusa se:

- il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente, oppure guida il veicolo con Patente non regolare o diversa da quella prescritta o non

ottempera agli obblighi stabiliti in Patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la Patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, o è munito di Patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al Sinistro, la garanzia diventa operante;

- il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA; tale esclusione opera solo per il proprietario del veicolo;
- il veicolo è usato in difformità da immatricolazione; tale esclusione opera solo per il proprietario del veicolo.

ESTENSIONE TERRITORIALE

Per tutte le coperture le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d'Europa.

I servizi di Consulenza Legale, risultano operanti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve denunciare tempestivamente il sinistro alla Società con le seguenti modalità:

posta: scrivendo a Servizio Sinistri – Acclaims via Gardini 75, 38121 Trento

telefono: 0461-270401

email: scrivendo a: tutelalegale.sogessur@acclaims.it

trasmettendo tutti gli atti e i documenti, regolarizzandoli a proprie spese, secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

L'Assicurato dovrà inoltre trasmettere, al momento della denuncia del sinistro, la copia del contratto di noleggio a lungo termine ove compaia il nominativo dell'Assicurato quale conducente autorizzato alla guida del veicolo oggetto del noleggio o in alternativa autorizzazione rilasciata dall'Utilizzatore avente data anteriore all'insorgenza del caso assicurativo, la targa del veicolo stesso e il Verbale di Consegna del veicolo da cui si possa riscontrare la data effettiva di consegna del mezzo.

L'Assicurato dovrà far pervenire all'Assicuratore la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo, l'Assicurato – anche nel caso di conflitto di interessi con l'Assicuratore - può indicare all'Assicuratore un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica.

Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, l'Assicuratore garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno.

GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, l'Assicuratore trasmette la pratica al legale designato. Per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

- **l'Assicurato deve tenere aggiornato l'Assicuratore su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza;**

- **gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con l'Assicuratore, pena il mancato rimborso della relativa spesa.**

Allo stesso modo, per le fasi giudiziali successive a quella già autorizzata, anche **gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con l'Assicuratore, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure**, in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza. **L'Assicuratore non è responsabile dell'operato di legali e periti.**

DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e l'Assicuratore sulle possibilità di esito positivo o comunque più favorevole all'Assicurato di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la refusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre **spetta all'Assicuratore quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.**

CONDIZIONI DI ASSICURABILITA' E ALTRE ASSICURAZIONI

La Contraente deve dare comunicazione all'Assicuratore dell'esistenza e/o della successiva stipulazione, con l'Assicuratore stesso o con altri assicuratori, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio, mentre gli assicurati potranno fare tale comunicazione nel momento della denuncia del sinistro, sulla base di quanto previsto dall'art. 1910 Cod. Civ.